

# **TI\_GERICHTE 52.2018.153 vom 12. April 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-04-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.153](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.153)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.153 du 12 avril 2023

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.153 del 12 aprile 2023

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data per le ragioni esposte dal Tribunale federale ai consid. 2.4 e 2.5 della sua sentenza 1C\_651/2017 del 9 marzo 2018, a cui si rimanda per brevità di giudizio. La legittimazione attiva dell'insorgente, cittadina attiva in materia di votazioni ed elezioni cantonali (art. 27 e 28 Cost./TI e art. 89 cpv. 3 LTF) è certa. Per quanto attiene alla tempestività dell'impugnativa, come indicato dal Tribunale federale (sentenza citata consid. 3.1), atteso che l'inesatta indicazione del termine ricorsuale contenuta nel giudizio impugnato non era riconoscibile per la ricorrente, tale errore non può causarle alcun pregiudizio (art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100).

### **E. 2.1**

I Cantoni sono di massima liberi nell'organizzare l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale (art. 39 cpv. 1 Cost.). Questa competenza viene esercitata nel quadro dell'art. 34 cpv. 2 Cost. secondo cui la garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto (DTF 145 I 207 consid. 2.1, 143 I 211 consid. 3.1). La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla sua volontà liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Cost.) e pertanto di criticare attraverso un ricorso fondato sull'art. 82 lett. c LTF ogni circostanza che si presti a falsare l'espressione della volontà dei votanti. Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio, l'autorità incaricata di procedervi conti con cura e diligenza i suffragi e garantisca la regolarità del conteggio nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 141 II 297 consid. 5.2). In particolare, l'autorità deve procedere con cura, e conformemente alle norme applicabili, alle differenti operazioni di cernita del materiale di voto, della qualificazione delle schede e del conteggio dei suffragi (DTF 141 I 221 consid. 3.2, 138 II 13 consid. 6.3, 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3). L'art. 34 Cost., trattandosi dell'esattezza dello scrutinio, impone un obbligo di risultato, ma non prescrive alcuna procedura particolare riguardo alle operazioni di spoglio. Spetta in primo luogo al diritto cantonale definire la natura e la portata delle verifiche da effettuare nell'ambito dello spoglio; le autorità di ricorso devono tuttavia esaminare accuratamente le censure sollevate contro i risultati di elezioni o votazioni, in ogni caso qualora il risultato sia molto serrato e i ricorrenti indichino elementi precisi che permettano di desumere un conteggio errato dei voti o un comportamento non consono delle autorità incaricate di garantire lo svolgimento corretto della votazione o dell'elezione (DTF 141 I 221 consid. 3.2). Questi aspetti garantiscono un funzionamento sicuro, regolare e corretto della democrazia (DTF 145 I 207

consid. 2.1 e consid. 4.1, 143 I 78 consid. 4.3; STF 1C\_396/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.1).

## **E. 2.2**

In Ticino né la vLEDP né l'attuale legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100) contengono disposizioni sul riconteggio dei voti.

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, un diritto individuale di esigere il riconteggio, rispettivamente l'annullamento dello scrutinio, giusta l'art. 34 cpv. 2 Cost. dipende pertanto dall'esistenza di irregolarità o vizi che il ricorrente deve far valere nella procedura ricorsuale (cfr. STF 1C\_130/2020 del 9 aprile 2021 consid. 2.2). Atteso che per l'elettore può essere difficile portare indizi concreti di un conteggio errato o di un comportamento illecito degli organi competenti, la prova dell'irregolarità dovrà essere valutata meno severamente tanto più serrato è il risultato (DTF 141 II 297 consid. 5.4 e 5.5.4 con riferimenti ivi citati). Anche in caso di risultati estremamente risicati tuttavia, non è sufficiente denunciare errori già corretti se questi s'inscrivono nel quadro abituale e se non vi sono indizi concreti di eventi specifici suscettibili d'aver alterato il risultato al di là degli errori residui di conteggio o di trasmissione degli esiti che intervengono in occasione di ogni spoglio (DTF 145 I 1 consid. 4.2, 141 II 297 consid. 5.5.4, 130 I 290 consid. 3.4).

## **E. 3.1**

Come già sostenuto dinanzi al Parlamento, a fronte di un risultato così serrato - 35 voti, pari al 0.036% dei 95'951 di quelli validamente espressi - e delle irregolarità segnalate, l'insorgente ritiene che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto procedere a un riconteggio. A questo proposito essa sottolinea delle discrepanze per quanto attiene al numero dei votanti in funzione dei vari oggetti che erano stati posti in votazione il 12 febbraio 2017: in particolare rileva come in quindici Comuni il numero di votanti sarebbe diverso a dipendenza dell'oggetto di votazione per una differenza totale di circa 150 votanti in meno per la modifica costituzionale qui in esame, di cui 111 nel solo Comune di \_\_\_\_\_ e 19 in quello di \_\_\_\_\_. Si tratterebbe di una circostanza anomala visto che solitamente chi non intende esprimere il proprio voto su di un tema si limita a lasciare in bianco la scheda e non a staccarla fisicamente dal foglio con i vari oggetti in votazione. Sottolinea poi che rispetto ai dati inizialmente comunicati dalle Autorità il giorno dello spoglio, i risultati pubblicati il 24 febbraio 2017 conterebbero 17 schede in più, le quali sarebbero state registrate da parte di un unico Comune solo dopo il 12 febbraio 2017. Ritiene pertanto che, rispetto all'ordinato e usuale svolgimento di una votazione, vi siano indizi concreti di una gestione negligente delle operazioni di spoglio, conclusione avvalorata dal fatto che la decisione impugnata resta silente sui motivi per cui il Comune interessato non avrebbe immediatamente incluso le suddette schede nei risultati trasmessi. Il fatto poi che tale errore sia stato sanato - senza comunque che sia stata fornita alcuna precisazione circa il modo in cui ciò sarebbe avvenuto - non permette ancora di escludere che un riconteggio sia necessario. Anzi, quanto precede costituirebbe un chiaro indizio di una gestione insoddisfacente e lacunosa delle operazioni di spoglio a livello comunale, con particolare riferimento ai voti per corrispondenza. Il Gran Consiglio non si sarebbe d'altronde confrontato con i motivi per cui, in siffatte circostanze, il Consiglio di Stato non abbia ritenuto necessario intervenire anche presso gli altri Comuni per segnalare l'accaduto e chiedendo a questi di eseguire delle verifiche circa l'esistenza di ulteriori buste elettorali smarrite, escludendo così che analoghe irregolarità si siano prodotte anche altrove. L'insorgente rileva che, d'altra parte, vi sono stati in Ticino altri casi, assurti agli onori della

cronaca, di gestione non corretta del voto per corrispondenza. Atteso che il cittadino non deve dimostrare che il vizio abbia avuto ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo sufficiente che tale conseguenza sia possibile, e che tali indizi non devono essere valutati con troppa severità in considerazione dello stretto margine del risultato, la ricorrente sostiene che la probabilità che vi siano stati degli errori durante il conteggio sia in concreto molto alta, fatto, questo, che giustificherebbe un riconteggio.

### **E. 3.2**

In primo luogo per quanto attiene alle discrepanze circa il numero dei votanti per i vari oggetti posti in consultazione, come già indicato dal Consiglio di Stato in sede di ricorso dinanzi al Gran Consiglio (cfr. doc. A03 e A05), tale evento non è così infrequente e, di per sé, non rappresenta ancora un indizio di possibili irregolarità. Lo stesso dicasi della differenza tra i risultati annunciati subito dopo lo spoglio e quelli pubblicati il 24 febbraio 2017. Premesso che nel caso di specie tale problema è riconducibile a quanto avvenuto nel Comune di \_\_\_\_\_, di cui si dirà meglio qui di seguito, la divergenza tra l'esito provvisorio e quello definitivo può dipendere da molteplici cause, prima fra tutte la correzione di eventuali errori di digitazione dei dati nell'applicativo utilizzato dai Comuni per l'inoltro dei risultati; eventi frequenti a causa della possibilità di errore che tali operazioni comportano per loro natura e scongiurati - nel limite del possibile - con l'esperimento di tutte le procedure di controllo. Per quanto riguarda il Comune di \_\_\_\_\_, vale anzitutto la pena precisare quanto accaduto. Come risulta dal verbale dell'Ufficio elettorale del suddetto Comune del 15 febbraio 2017 (ultimo foglio del doc. B03 dell'incarto del Gran Consiglio), quel medesimo giorno l'autorità preposta si è accorta che la buca delle lettere della frazione di \_\_\_\_\_, accorpata al Comune di \_\_\_\_\_ dal 2016, non era stata svuotata ed erano pertanto state rinvenute 17 buste elettorali contenenti altrettanti voti per corrispondenza. Steso il verbale, da cui emerge che sono stati espressi 8 voti favorevoli e 8 contrari (con una scheda bianca) alla proposta di modifica costituzionale qui in esame, l'Autorità comunale ha immediatamente segnalato l'accaduto al Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato, il quale, con scritto del 21 marzo successivo e dopo aver ricordato l'obbligo dell'Ufficio elettorale di stabilire correttamente il risultato delle votazioni, ha invitato il Comune interessato a prendere posizione. Con risposta del giorno seguente, il Municipio di \_\_\_\_\_ ha spiegato che presso la ex casa comunale di \_\_\_\_\_ era stato lasciato un recapito postale. Trattandosi delle prime votazioni dopo la fusione con il Comune di \_\_\_\_\_ avvenuta l'anno precedente, l'autorità non aveva proceduto per tempo alla vuotatura della cassetta postale. È stato comunque assicurato che quanto avvenuto non si sarebbe più ripresentato dal momento che era stata allestita una specifica check list di controllo in tal senso. Di tutta evidenza, dunque, vi è stata un'irregolarità nel conteggio dei voti, evento che non doveva certo avvenire. L'errore tuttavia va debitamente soppesato in funzione di tutte le circostanze concrete del caso (cfr. DTF 145 I 1 consid. 4.2; STF 1C\_ 396/2019 dell'8 novembre 2019 consid. 3.2). Ora, seppur vero che non spetta al cittadino provare che l'irregolarità ha avuto conseguenze dirette sull'esito della votazione, tale elemento non è certo irrilevante e deve invece essere accuratamente tenuto in considerazione per stabilirne le conseguenze ed in particolare per determinare se lo scrutinio debba essere ripetuto, rispettivamente annullato (DTF 145 I 1 consid. 4.2). In concreto, va anzitutto rilevato che la causa del mancato conteggio iniziale delle 17 schede in questione è sostanzialmente riconducibile al fatto che, complice l'aggregazione dei territori comunali intervenuta nel 2016, la cancelleria di \_\_\_\_\_ si era dimenticata dell'esistenza nella frazione di \_\_\_\_\_ di una buca delle lettere per la

consegna delle schede di voto. Si tratta dunque di un episodio singolo ed isolato, dovuto al ricorrere di una serie di circostanze particolari, e non riguarda dunque un problema generale coinvolgente tutti i Comuni dove si è votato. Indipendentemente da casi passati in cui vi sono stati dei problemi nell'ambito delle operazioni di spoglio del voto per corrispondenza (quelli citati dalla ricorrente non concernono fattispecie paragonabili), quanto accaduto nello specifico nel Comune di \_\_\_\_\_ non permette ancora di concludere che vi sia, in generale nel Canton Ticino, una gestione insoddisfacente e lacunosa di questo genere di procedure. Il Consiglio di Stato ha d'altronde precisato che non gli è mai giunta nessuna segnalazione da parte di altri Comuni per cui quanto avvenuto non permette ancora di sospettare che errori analoghi possano essere avvenuti anche altrove. In merito al risultato si deve osservare che, le 17 schede rinvenute nella buca lettere di \_\_\_\_\_ sono poi state successivamente contabilizzate e prese in considerazione per la determinazione del risultato definitivo della votazione pubblicato sul FU del 24 febbraio 2017. In assenza dunque di elementi che permettano di desumere un conteggio errato dei voti o un comportamento non consono delle autorità incaricate di garantire lo svolgimento corretto della votazione, è a giusta ragione che le precedenti istanze hanno escluso la sussistenza delle condizioni per procedere ad un riconteggio delle schede. Tale operazione non potrebbe in ogni caso che riguardare le schede già esistenti e già contate nel mese di febbraio del 2017 per cui, anche se altri voti per corrispondenza fossero stati smarriti (ciò che però, come detto, non risulta né vi sono indizi in tal senso), quanto richiesto dall'insorgente non permetterebbe comunque di rilevare un errore di questo genere. Anche nell'ipotesi più favorevole all'accoglimento della modifica costituzionale, quandanche tutti i voti contrari fossero stati da annullare e i voti favorevoli da mantenere, otto schede non avrebbero mutato nulla; l'esito sarebbe stato unicamente più risicato ma sostanzialmente lo stesso.

#### **E. 4.1**

Visto quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 4.2**

Per quanto attiene alle spese di procedura, in passato questo Tribunale rinunciava alla percezione delle tasse di giustizia in relazione ai ricorsi presentati per i diritti politici (RtiD I-2019 n. 3). Tale prassi, tuttavia, problematica sotto diversi punti di vista, è stata recentemente abbandonata (RtiD II-2022 n. 2 consid. 5). Intanto né la LEDP (né la vLEDP), né la LPAmM prevedono esplicitamente una simile esenzione. La LEDP poi, a differenza della regolamentazione previgente, non prevede più alcun ricorso al Gran Consiglio contro le decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento, e di riflesso un rimedio di diritto al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 134 cpv. 1 LEDP). Atteso infine che con l'introduzione della LTF l'Alta Corte ha pure abbandonato la consuetudinaria gratuità di queste procedure (DTF 133 I 141 consid. 4), in applicazione dell'art. 47 cpv. 1 LPAmM la ricorrente, soccombente, sarebbe tenuta a pagare la tassa di giustizia.

Trattandosi di un recente cambiamento di prassi non ancora pubblicato, il Tribunale rinuncia tuttavia alla sua percezione. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La  
presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.